

**Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 (BUR n. 34/1977)**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE  
15 NOVEMBRE 1974, N. 53 - "NORME PER LA TUTELA DI  
ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA"  
(<sup>1</sup>)**

*Titolo I  
Disposizioni generali*

**Art. 1**

Il presente Regolamento detta norme per l'applicazione, nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione, della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, concernente: " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora (<sup>2</sup>) che nel presente Regolamento viene indicata col termine "legge regionale"".

**Art. 2**

Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale, la flora, la fauna (<sup>3</sup>) in detenzione di una persona si presumono da essa stessa raccolti.

Qualora i generi indicati al I comma non siano chiaramente attribuibili ad una sola persona in quanto posti di fatto nella disponibilità di più persona, si presumono raccolti " pro quota " dalle persone medesime, le quali sono chiamate a rispondere " in solido " delle eventuali infrazioni alla legge.

Le presunzioni vengono meno in presenza di una dichiarazione, attestante la provenienza dei generi anzidetti da colture intensive, con l'indicazione della specie, del giorno e località della raccolta, sottoscritta dal coltivatore.

**Art. 3**

Agli effetti dell'applicazione della legge regionale, per coltivatore diretto si intende colui che lavora in fondo anche con l'ausilio dei componenti la famiglia e con prestazioni d' opera da lui stesso salariate.

Ai coltivatori diretti sono equiparati i regolieri e loro familiari.

## *Titolo II*

### *Tutela di alcune specie della fauna inferiore*

#### **Art. 4**

La raccolta nel periodo consentito di tutte le specie del genere *Rana* X (rana) e di tutte le specie del genere *Helix* L (lumaca con chiocciola) in quantità superiore a quella stabilita dalla legge regionale, comporta la confisca dell'intera quantità posseduta.

Gli insetti e gli altri animali viventi confiscati sono restituiti al loro ambiente naturale, facendone menzione nel processo verbale di accertamento dell'infrazione.

## *Titolo III*

### *Tutela della flora*

#### **Art. 5**

Per gli effetti dell'[articolo 8](#) della legge regionale, per asse floreale si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangii delle felci e dei licopodi).

#### **Art. 6 (4)**

Allo scopo di evitare il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione delle piante protette o di altre parti di esse, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada nell'ambito del territorio indicato dall'art. 1 della legge regionale, tranne che nelle località a ciò destinate e previa autorizzazione del Comune competente.

I sentieri di montagna e le mulattiere sono considerati a tal fine percorsi fuori strada.

Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive, ai lavori a scopo idraulico forestale, ai lavori per la manutenzione e l'esercizio degli impianti per pubblici servizi e alla sistemazione di piste sciistiche.

#### **Art. 7**

La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'[articolo 9](#) della legge regionale, alla raccolta di piante protette o di parte di esse deve indicare il Comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.

La richiesta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale.

Le autorizzazioni possono essere revocate a giudizio dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio per irregolarità commesse dal beneficiario.

## **Art. 8**

La confisca amministrativa è effettuata sull'intera quantità di flora posseduta se trattasi di specie elencate all'[articolo 7](#) della legge regionale. Negli altri casi vengono lasciati al trasgressore il numero di assi floreali consentiti.

La flora confiscata, se sradicata, viene rimessa per quanto possibile nel suo ambiente naturale, se è recisa ed in buone condizioni di utilizzabilità, viene messa a disposizione di Enti di culto o beneficenza, o destinati a scopi scientifici e didattici. Negli altri casi la flora viene distrutta.

Della destinazione della flora confiscata viene fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.

### *Titolo IV*

#### *Disciplina della raccolta dei funghi*

## **Articoli da 9 a 15**

omissis <sup>(5)</sup>

### *Titolo V*

#### *Accertamento delle violazioni - Organi e procedure*

## **Art. 16**

Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge regionale, prima di invitare i presunti trasgressori a consentire l'ispezione di contenitori e veicoli al fine di accertare le infrazioni alla legge medesima hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo l'apposito tesserino.

Qualora dall'ispezione dovessero risultare infrazioni gli agenti incaricati dell'osservanza della legge ne fanno immediata contestazione redigendo apposito processo verbale.

Il processo verbale oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento d'identità che lo stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell'agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.

Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non convenga sulla stima dell'agente, il controllo viene eseguito su apposita bilancia punzonata.

La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione di contenitori e veicoli.

Della circostanza viene fatta apposita menzione nel processo verbale.

## **Art. 17**

La Giunta regionale provvederà a dotare gli incaricati dell'osservanza della legge regionale di un blocco di verbali da

riempire ai sensi dell'articolo 18.

I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore, e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.

Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore ed alle persone indicate al II comma dell'articolo 17 della legge regionale.

Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale viene fatta menzione di tale circostanza nel verbale stesso.

Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 e della legge statale n. 706 del 24 dicembre 1975.

### **Art. 18**

Nel determinare la somma dovuta per l'infrazione, si tiene conto delle circostanze, delle quantità alterate, disperse, distrutte o catturate, dell'eventuale recidiva.

Si considera recidivo nell'infrazione colui che abbia compiuto nei due anni precedenti più di una violazione prevista dalla legge regionale.

Si considera compiuta la violazione quando il responsabile abbia definito in via breve l'infrazione o quando l'infrazione stessa sia stata accertata in modo definitivo in via amministrativa o giudiziale.

### **Art. 19**

La Giunta regionale può organizzare appositi corsi per l'addestramento degli aspiranti Agenti giurati che saranno tenuti a cura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, disciplinandone le modalità di effettuazione.

Gli Enti e le Associazioni che ai sensi dell'[articolo 16](#) della legge regionale intendono contribuire alla vigilanza con l'opera personale dei propri associati, trasmettono agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione per istituire corsi per guardie volontarie.

Tali domande devono essere corredate dal programma di svolgimento dei corsi e dell'atto di designazione del direttore responsabile dei corsi stessi.

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste trasmettono le domande, corredate del proprio parere, alla Giunta regionale la quale, valutati l'affidamento degli enti e la validità dei programmi, può autorizzare lo svolgimento dei corsi.

Sia i corsi indetti dalla Giunta regionale sia quelli svolti dagli enti autorizzati si concludono con una prova di esame di idoneità. Uno dei Commissari d' esame per i corsi organizzati dagli enti autorizzati sarà designato dalla Giunta regionale. Il verbale d' esame comprende l'elenco degli allievi dichiarati idonei e corredato da tutta la documentazione prescritta dalla legge per la nomina delle guardie giurate, viene trasmesso alla Giunta regionale che curerà tutti gli

adempimenti affinché gli idonei ricevano la abilitazione, ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 249 e 251 del relativo Regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, alla vigilanza sulla fauna inferiore, sul patrimonio floristico naturale, <sup>(6)</sup> secondo le modalità indicate dalla legge regionale, nell'ambito di tutto il territorio regionale, a tempo determinato e comunque non oltre tre anni.

Gli agenti giurati volontari sono altresì abilitati ad esercitare la loro vigilanza per la tutela dell'ambiente, anche in base alle prescrizioni all'uopo stabilite dai Regolamenti delle Comunità montane, dei Comuni e delle Regole.

Per gli agenti volontari non si rende applicabile il disposto di cui al punto 7 dell'articolo 138 del T.U. sopra richiamato.

Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura potessero loro accorere nell'espletamento del servizio.

#### **Art. 20**

Gli agenti giurati volontari sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale.

La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in collaborazione e con il coordinamento dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Gli agenti giurati e volontari si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e portando un distintivo numerato approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Il tesserino deve contenere oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione alla qualifica di Agente giurato, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della vigilanza.

#### **Art. 21**

L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, i quali si servono dei dipendenti Comandi di Stazione.

Tale servizio deve essere adeguato alle esigenze della conservazione della fauna inferiore, della tutela del patrimonio floristico naturale <sup>(7)</sup> agli ecosistemi vegetali.

Le Guardie giurate volontarie nominate a norma del precedente articolo 19 comunicano alle Stazioni forestali la propria disponibilità a prestare servizio.

## CATALOGAZIONE

- 1 () Titolo modificato da comma 3 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66, abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 2 () Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. h) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "e disciplina della raccolta dei funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 3 () Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. i) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "e i funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 4 () Vedi legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, modificata da legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
- 5 () Articoli abrogati da comma 1 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66. La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 6 () Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. l) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "sui funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 7 () Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. m) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "e della conservazione dei funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.